

Disciplina delle fiere a carattere locale



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FIERE A CARATTERE LOCALE APPROVATO CON DELIBERA COMMISSARIALE N. 78 DEL 1° MARZO 2012

Art. 1 - Finalità

1. Il Comune di Martina Franca, attraverso l'istituzione di manifestazioni fieristiche a carattere locale, favorisce la promozione delle attività economiche e produttive regionali, lo sviluppo delle relazioni commerciali ed economiche regionali, nazionali e internazionali, l'innovazione tecnologica e dei processi produttivi.
2. L'attività fieristica è svolta secondo i principi della concorrenza, della libertà d'impresa, della trasparenza e della parità di condizioni per l'accesso alle strutture e alle manifestazioni.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intendono:

- a. per "**manifestazioni fieristiche**" le attività commerciali svolte in via ordinaria in regime di diritto privato e in ambito concorrenziale per la presentazione, la promozione o la commercializzazione di beni e servizi in un determinato luogo, per un periodo di tempo limitato, il cui accesso può essere consentito alla generalità del pubblico oppure circoscritto a specifici gruppi o categorie di operatori professionali del settore o dei settori economici interessati. Le manifestazioni fieristiche si svolgono secondo le seguenti tipologie:
- b.
 1. "**fiere generali**", rappresentative di più settori merceologici, aperte alla generalità del pubblico, nelle quali può essere prevista la vendita con consegna immediata o differita dei beni e dei servizi esposti;
 2. "**fiere specializzate**", limitate a uno o più settori merceologici omogenei o connessi fra di loro, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione su campione e possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;
 3. "**mostre - mercato**", limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o connessi fra di loro, aperte alla generalità del pubblico o ad operatori professionali, dirette alla promozione e anche alla vendita immediata o differita dei beni e dei servizi esposti;
- c. per "**quartiere fieristico**" le aree appositamente attrezzate ed edificate per ospitare manifestazioni fieristiche a tal fine destinate dalla pianificazione urbanistica;
- d. per "**sede espositiva**" le aree attrezzate per ospitare manifestazioni fieristiche a carattere locale secondo le caratteristiche previste dall'art. 6 del presente regolamento; tali aree possono essere sia private che pubbliche;
- e. per "**superficie netta**" la superficie in metri quadrati effettivamente occupata, a titolo oneroso, dagli espositori nelle sedi espositive;
- f. per "**espositori**" quanti partecipano alla rassegna per presentare, promuovere o diffondere beni e servizi, siano essi produttori o rivenditori o enti pubblici o associazioni operanti nei settori economici oggetto delle attività fieristiche o i loro rappresentanti;
- g. per "**visitatori**" coloro che accedono alle attività fieristiche, siano essi pubblico indifferenziato od operatori professionali del settore o dei settori economici oggetto della rassegna;
- h. per "**organizzatori di manifestazioni**" i soggetti pubblici e privati che esercitano attività di progettazione, realizzazione e promozione di manifestazioni fieristiche;
- i. per "**enti fieristici**" i soggetti che hanno la disponibilità, a qualunque titolo, della sede espositiva anche al fine di promuovere l'attività fieristica.

Art. 3 - Esclusioni

Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento:

- a. le esposizioni universali;
- b. le esposizioni permanenti di beni e servizi;
- c. le esposizioni in cui non si effettuino operazioni di vendita, ovvero commissioni o prenotazioni di merci;
- d. le iniziative volte alla vendita di beni e servizi esposti presso i locali di produzione;
- e. le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali che abbiano attinenza con l'evento culturale stesso o che promuovano le produzioni storicamente autoctone legate al territorio e che mirano allo sviluppo territoriale e alla difesa delle tradizioni locali, nel limite massimo di n. 10 stands della misura media di 3m.x3m.;
- f. le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa e sul commercio al dettaglio su aree pubbliche;
- g. le esposizioni a carattere non commerciale di opere d'arte o di beni culturali;
- h. le mostre collegate al collezionismo qualora non abbiano finalità di vendita o di mercato;
- i. le manifestazioni legate a tradizioni locali quali le feste e le sagre paesane, comprese quelle collegate a celebrazioni devozionali o di culto;

Art. 4 - Qualificazione delle manifestazioni fieristiche

1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale in relazione al loro grado di rappresentatività del settore o dei settori economici cui la manifestazione è rivolta, al programma e agli scopi dell'iniziativa, al numero e alla provenienza degli espositori e dei visitatori.

La qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza locale è attribuita dal Comune.

La richiesta di qualificazione è presentata al Comune unitamente alla richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 8.

Art. 5- Requisiti per il riconoscimento della qualifica di fiera locale

Il Comune di Martina Franca riconosce la qualifica locale alla manifestazione fieristica in possesso dei seguenti requisiti:

- a. influenza economica, sociale e di mercato estesa all'ambito territoriale della Provincia di Taranto, delle altre Province della Regione Puglia e in misura minore delle altre province delle Regioni contermini;
- b. provenienza degli espositori dall'ambito territoriale della Provincia di Taranto nella misura del 60%, di cui almeno il 30% del territorio di Martina Franca, delle altre Province della Regione Puglia nella misura del 30% e in misura del 10% delle altre province delle Regioni contermini.

Art. 6 -Requisiti minimi di idoneità delle sedi espositive per manifestazioni locali

1. La sede espositiva, di proprietà pubblica o privata, deve essere ubicata fuori dal centro abitato. A scopo esemplificativo si indicano (Località Pergolo, Località Don Bosco area prospiciente Via Donato Jacovazzo);

2. Le aree espositive dovranno essere attrezzate di servizi igienici (mobili o fissi) idonei a soddisfare le esigenze della specifica "fiera". L' "atto di qualificazione" indicherà numero, caratteristiche e localizzazione degli stessi.

3. Le sedi espositive fisse saranno dotate di appositi servizi igienici sia per gli espositori che per i fruitori (suddivisi per sesso) oltre a quelli per portatori di handicap.

L'area utilizzata come sede espositiva deve essere riconsegnata al Comune integra e perfettamente pulita, rimuovendo tutti i rifiuti ingombranti quali ad esempio pannelli, moquette e ogni altro materiale usato per l'allestimento. Nel caso in cui siano stati predisposti palchi, pedane, tribune, ecc. ad avvenuto smontaggio, si dovrà provvedere alla rimozione dei rifiuti accumulati sotto le strutture.

Nel caso di svolgimento di manifestazioni fieristiche riconosciute con la qualifica di locale la sede espositiva deve essere idonea per gli aspetti relativi alla sicurezza, alla agibilità degli impianti, delle strutture, delle infrastrutture e delle aree utilizzate, nonché per i requisiti dei servizi per lo svolgimento della manifestazione, anche con riferimento alla qualifica della stessa. La sede espositiva dovrà rispettare inoltre le normative igienico sanitarie, di sicurezza ambientale e sul lavoro previste dalle leggi vigenti.

Dovranno, inoltre, essere rispettate tutte le prescrizioni che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno inserire nell'autorizzazione e/o nella concessione di occupazione dell'area pubblica;

Nel Centro Storico,*comprese le piazze XX Settembre, Piazza Crispi e Piazza D'Angiò*, anche in deroga ai commi precedenti, potranno essere organizzate manifestazioni promozionali o di vendita delle produzioni storicamente autoctone legate al territorio, che mirano allo sviluppo territoriale e alla difesa delle tradizioni locali.

8. dette manifestazioni dovranno essere organizzate, di concerto con l'Amministrazione Comunale, solamente da: Associazioni di Categoria; Associazioni e/o Consorzi di produttori e di tutela dei prodotti tipici locali; associazioni di promozione dei prodotti tipici locali.

*Modifica apportata dalla Giunta Comunale

Art. 7 - Requisiti per la somministrazione di alimenti e bevande

Tutte le attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande potranno essere esercitate in conformità alle disposizioni vigenti.

Art. 8 -Autorizzazione a svolgere manifestazioni fieristiche

1. L'autorizzazione a svolgere manifestazioni fieristiche è rilasciata, nel rispetto dei principi della libera concorrenza, libertà di prestazione di servizi e di stabilimento sanciti dall'Unione Europea, a tutti i soggetti pubblici e privati dotati della capacità organizzativa e finanziaria necessaria per la realizzazione dell'evento ed è condizionata dalla sottoscrizione di apposito atto d'impegno, "Polizza Assicurativa Multirischi Fiere e Mostre in Fiere", nei confronti del Comune, a garanzia degli eventuali adempimenti.

L'autorizzazione a svolgere manifestazioni di rilevanza locale è rilasciata dal Comune. Il provvedimento non è atto dovuto ma è caratterizzato da discrezionalità. Spetta al coordinatore della manifestazione e titolare dell'autorizzazione il controllo dei requisiti dei partecipanti.

Nell'autorizzazione sono determinati i tempi e le modalità di svolgimento della manifestazione fieristica. La durata della manifestazione non può essere superiore a 15 giorni, continuativi o distribuiti nell'arco dell'anno solare, salvo specifiche deroghe. 4. Il procedimento di autorizzazione delle manifestazioni fieristiche è finalizzato ad accertare, in relazione a ciascuna tipologia e qualifica delle manifestazioni, che esistano tutti i requisiti previsti per legge.

5. La domanda di autorizzazione, contenente una dichiarazione sostitutiva che attesti la sussistenza delle condizioni di cui al comma 4, s'intende accolta qualora il Comune non provveda entro 60 giorni dal suo ricevimento, se completa, ovvero dalla data del suo completamento.

6. Entro 30 giorni dalla conclusione della manifestazione il soggetto organizzatore deve trasmettere al Comune una relazione riassuntiva sui risultati in rapporto agli obiettivi dell'evento, corredata della rilevazione prevista dall'art. 13.

Art. 9 -Termini e modalità per la presentazione delle domande

1. La domanda per l'attribuzione della qualifica locale alle manifestazioni fieristiche deve essere presentata al Comune di Martina Franca, unitamente alla richiesta di autorizzazione allo svolgimento della relativa manifestazione almeno 60 giorni prima della data di inizio della manifestazione, pena l'irricevibilità della stessa.

La qualifica di manifestazione locale, nonché l'autorizzazione a svolgere la manifestazione stessa, sono rilasciate con provvedimento del Dirigente competente.

La domanda per l'attribuzione della qualifica, presentata unitamente alla richiesta di autorizzazione allo svolgimento della relativa manifestazione fieristica, deve essere corredata dalla documentazione seguente:

- a. l'indicazione del soggetto pubblico o privato abilitato all'organizzazione di manifestazioni fieristiche e, se prescritto, il numero d'iscrizione al Registro delle Imprese;
- b. la denominazione;
- c. il tipo di manifestazione (Fiera generale - Fiera specializzata - Mostra mercato);
- d. la sede dello svolgimento;
- e. il periodo di svolgimento (data di inizio e chiusura);
- f. la finalità;
- g. i settori merceologici interessati.

I documenti da allegare alla domanda, pena l'irricevibilità sono:

- a. Documentazione Tecnica Progettuale della manifestazione predisposta da Tecnico iscritto in albo tecnico-professionale (Ingegnere, Architetto, geometra e perito industriale);
- b. una relazione dettagliata sulle finalità della manifestazione;
- c. il programma della manifestazione, con specificate le modalità organizzative della manifestazione;
- d. il regolamento della manifestazione, che deve specificare:
 1. le attività di vendita consentita all'interno delle fiere generali e delle mostre mercato;
 2. l'accesso del pubblico indifferenziato alle fiere specializzate;
 3. le clausole atte a garantire pari opportunità d'accesso a tutti gli operatori economici interessati;
 4. l'ammontare delle quote di partecipazione richieste agli espositori;
- f. l'elenco degli espositori e dichiarazione attestante la loro provenienza esterna al territorio Comunale che non deve superare il 30% per quelli provenienti dalla provincia di Taranto, che non deve superare il 30% per quelli provenienti dal territorio della regione Puglia e il 10% per quelli provenienti da altre regioni;
- g. la provenienza degli espositori;
- h. certificato rilasciato dalla Camera di Commercio che ne attesta l'iscrizione al Registro Ditte.

5. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato categoricamente, pena la mancata esecuzione della manifestazione fieristica:

- a. alla preventiva presentazione di apposita relazione Tecnica, redatta da Tecnico iscritto in albo tecnico-professionale (Ingegnere, Architetto, Geometra e Perito Industriale) attestante l'idoneità del centro espositivo sotto gli aspetti relativi alla sicurezza ed agibilità degli impianti, delle strutture ed infrastrutture, nonché per i requisiti dei servizi per lo svolgimento della manifestazione e l'osservanza delle disposizioni del decreto del Ministero dell'Interno 10.03.1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro", nonché la rispondenza degli impianti alla progettazione preliminarmente presentata e al perfetto montaggio degli stessi;
- b. alla presentazione di copia di contratto di polizza assicurativa multirischio fiere e mostre in fiera, che preveda fra i rischi assicurati: i locali e/o i luoghi utilizzati e la responsabilità civile verso terzi e dipendenti;
- c. alla dichiarazione d'utilizzabilità dell'area espositiva rilasciata dall'Ente e/o privato che ne possiede la disponibilità.

Art. 10 -Attività istruttoria

1. Le pratiche vengono esaminate in base alla data di presentazione della domanda completa di tutta la documentazione necessaria. A parità di data di presentazione le domande vengono esaminate in base al numero di protocollo.

2. Qualora l'istanza risulti incompleta, gli uffici invitano il titolare a presentare la documentazione mancante, entro 10 giorni dalla ricezione della domanda. Se la documentazione non perviene entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica della richiesta di integrazioni, la domanda si intende tacitamente rinunciata senza oneri di ulteriore comunicazione da parte dell'Amministrazione.

3. Il termine per il rilascio della qualifica e dell'autorizzazione è di 60 giorni dalla data della domanda (se pervenuta completa in tutte le sue parti); ovvero dalla data in cui sono pervenuti i documenti mancanti.

Art. 11 -Variazione del periodo di svolgimento delle manifestazioni fieristiche

Le richieste di variazione del periodo di svolgimento delle manifestazioni fieristiche locali già autorizzate, possono pervenire, debitamente motivate, al Comune almeno 30 giorni prima della nuova data prevista per l'inizio della manifestazione.

Art. 12 -Rilevazione dati manifestazioni fieristiche locali

1. Ai soli fini di classificazione e di censimento, nonché per monitorare l'evoluzione del settore, il Comune trasmette alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario entro il 30 giugno dell'anno antecedente a quello di svolgimento della manifestazione fieristica con qualifica locale, l'elenco delle manifestazioni di loro competenza, con specifica indicazione dell'organizzatore.

2. Il Comune trasmette alle Associazioni di categoria e dei consumatori l'elenco delle manifestazioni organizzate nel Comune, per il loro coinvolgimento nelle medesime.

3. Il Comune, qualora lo ritenga opportuno, d'intesa con gli organizzatori delle manifestazioni fieristiche, promuove adeguate iniziative di sensibilizzazione verso i visitatori in funzione degli obiettivi.

Art. 13 -Sistemi di rilevazione

Gli organizzatori di manifestazioni fieristiche devono predisporre sistemi oggettivi di rilevazione e certificazione dei dati attinenti agli espositori delle manifestazioni fieristiche locali, idonei per la verifica dei requisiti per l'attribuzione delle qualifiche delle manifestazioni stesse.

Art. 14 -Rilevazione degli espositori

1. Per espositore si intende il soggetto intestatario della pratica o contratto di locazione dello spazio espositivo; per coespositore si intende il soggetto non titolare di pratica o contratto di locazione dello spazio espositivo, il quale tuttavia usufruisce di uno spazio espositivo o stand autonomo concesso da un espositore e che in tale spazio esercita la propria attività con presenza fissa e continuativa propria o di proprio rappresentante.

2. I coespositori sono conteggiati a tutti gli effetti come espositori; non sono considerati espositori o coespositori i soggetti o le ditte rappresentati da altro espositore o coespositore e che non usufruiscano di uno spazio espositivo autonomo con presenza fissa e continuativa propria o di un proprio rappresentante. Tali soggetti rappresentati vanno conteggiati in un elenco separato.

3. Ai fini della rilevazione, il conteggio degli espositori e dei coespositori deve essere suddiviso in elenchi distinti che consentano di individuare:

- a. gli espositori nazionali;
- b. gli espositori esteri;
- c. gli espositori extra Unione europea;
- d. gli espositori regionali;
- e. gli espositori provinciali;
- f. f) gli espositori comunali.

Art. 15 - Sanzioni

1. In caso di organizzazione o svolgimento di manifestazioni fieristiche senza autorizzazione, ovvero in caso di svolgimento di manifestazioni fieristiche con modalità diverse da quelle autorizzate, il Comune assume i provvedimenti necessari ad impedire l'apertura o a disporre la chiusura della manifestazione stessa. È irrogata altresì nei confronti dei soggetti responsabili una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 5 ad un massimo di € 50 per ciascun metro quadrato di superficie netta espositiva.

2. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 8, comma 4 e 5, il Comune irroga una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra l'1 e il 10 per cento del fatturato della manifestazione.

Art. 16 - Revoca

1. L'autorizzazione è revocata:

- a. in caso di violazione di cui all'art. 15, comma 1; b) in caso di 3 violazioni di cui all'art. 15, comma 2.

2. In caso di revoca è previsto il divieto di nuovo rilascio in capo al titolare per un periodo di 3 anni.

Art. 17 - Disposizioni transitorie e finali

I procedimenti concernenti l'autorizzazione allo svolgimento ed il riconoscimento o la conferma della qualifica alla manifestazione fieristica, già iniziata alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad essere regolati dalla disciplina vigente alla data di presentazione della relativa domanda.